SOCIETE GENERALE
Securities Services

C1

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A.

Procedura per le Operazioni con Soggetti Collegati

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Société Générale Securities Services S.p.A. in data 17 aprile 2025

INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
2. DEFINIZIONI 4
3. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA, ATTORI E VISIONE D'INSIEME 6
4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI 8
5. IDENTIFICAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 9
6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO 10
7. ESENZIONI E DEROGHE 11
8. CONSIGLIERE INDIPENDENTE 13
9. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA 13
9.1. Fase pre-deliberativa 13
9.2. Fase deliberativa 14
10. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 14
10.1. Fase pre-deliberativa 14
10.2. Fase deliberativa 15
11. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE 15
12. LE DELIBERE-QUADRO 16
13. OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB 16
14. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOPO LA LORO APPROVAZIONE E ESECUZIONE 16
15. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI 17
16. PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2013/36 17
17. CONTROLLI 17
18. DISPOSIZIONI FINALI 18
19. ALLEGATI 18
19.1. Schema riepilogativo dell'iter di gestione delle Operazioni 18
19.2. Tabella riepilogativa ruoli e responsabilità 19

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Société Générale Securities Services S.p.A. (la "**Banca**" o "**SGSS**") in conformità alle normative di seguito elencate:

(i) Articolo 53 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("**TUB**"), commi 4 e 4 *quater*;

(ii) Disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (le "**Disposizioni di Vigilanza**"), e in particolar modo la Parte terza, Capitolo 11, che reca le disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione della deliberazione CICR del 28 luglio 2008;

(iii) Deliberazione del CICR del 28 luglio 2008, n. 277 che disciplina le attività di rischio e altri conflitti d'interessi delle banche e particolarmente il tema delle attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi;

(iv) Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (il "**CRR**");

(v) Articolo 136 TUB – obbligazioni degli esponenti bancari e le relative disposizioni applicative di cui alle istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (le "**Istruzioni di Vigilanza**"), Tit. II, Cap. III (obbligazioni degli esponenti);

(vi) Articolo 2391 (Interessi degli amministratori) c.c.;

(vii) Articolo 88, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V).

Le suddette fonti normative mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca potrebbe compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, possibile esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

La Procedura disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Banca con Soggetti Collegati (come di seguito definiti), individuando regole interne idonee ad assicurare il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati, la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

La Procedura è stata predisposta assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della Banca, del Consigliere Indipendente (come di seguito definito) e delle principali funzioni interne interessate. In particolare, come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza, il Consigliere Indipendente e il Collegio Sindacale hanno rilasciato al Consiglio di Amministrazione un parere analitico, motivato e vincolante sulla complessiva idoneità della Procedura a conseguire gli obiettivi della disciplina.

L'U.O. Compliance della Banca, con il supporto dell'U.O Legal & Corporate Affairs, monitora, nel continuo, la conformità della Procedura alle Disposizioni di Vigilanza nonché l'affidabilità e l'idoneità nel tempo della Procedura stessa a conseguire gli obiettivi prescritti dalla disciplina.

La presente Procedura è sottoposta a revisione periodica. La presente Procedura e le sue successive modifiche formano oggetto di pubblicazione su Internet, nel sito dell'Impresa madre relativo alla Business Line di appartenenza della Banca.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole della presente Procedura, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

"**Soggetti Collegati**": l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

"**Parte Correlata**": i soggetti di seguito indicati:

1. Gli esponenti aziendali della Banca, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca medesima. La definizione comprende i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia esecutivi che non esecutivi, i componenti del Collegio Sindacale, inclusi quelli supplenti, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Amministratore Delegato e Direttore Generale;
2. Il "partecipante", vale a dire il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detiene il controllo della Banca, anche congiuntamente con altri, o è in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca;
3. Il soggetto, diverso dal "partecipante", in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. Una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole.

"**Parte Correlata Non Finanziaria**": una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definito dalla disciplina in ambito di partecipazioni detenibili dalle banche (Cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Disposizioni di Vigilanza). Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% delle attività complessive. La definizione comprende altresì il partecipante e una delle Parti Correlate, indicate ai punti 3 e 4 della relativa definizione, allorché sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina in ambito di partecipazioni detenibili.

"**Soggetti Connessi**": i soggetti di seguito indicati:

1. Le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
2. I soggetti che controllano una Parte Correlata, tra quelle indicate ai precedenti punti 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. Gli Stretti Familiari (come di seguito definiti) di una Parte Correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.

"**Soggetto art. 136 TUB**": uno tra i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

"**Stretti Familiari**": si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

"**Controllo**": si intende la nozione di controllo prevista dall'articolo 23 del TUB:

1. I casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.;
2. Il controllo derivante da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
3. I casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a) I soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
b) Gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a
controllo congiunto.

"**Influenza Notevole**": si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

(i) Essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata;

(ii) Partecipare alle decisioni di natura strategica dell'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

(iii) L'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando è esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

"**Attività di Rischio**": si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Cfr. Parte Quattro del CRR). Le Disposizioni di Vigilanza nella Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2, prevedono una serie di limiti, rapportati ai Fondi propri, all'assunzione di Attività di Rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati.

"**Consigliere Indipendente**": l'amministratore non esecutivo che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero non abbia interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 136 TUB o dell'art. 2391 del codice civile, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB e dall'art. 14 dello statuto sociale.

"**Consiglio di Amministrazione**" o "**Consiglio**" o ancora "**CdA**": il Consiglio di Amministrazione di SGSS.

"**Collegio Sindacale**": il Collegio Sindacale di SGSS.

"**Assemblea**": l'Assemblea dei Soci di SGSS.

"Amministratore Delegato e Direttore Generale": l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca.

"**Fondi propri**": si intende l'aggregato definito dalla Parte 2 della CRR (cfr. art. 4, par. 1, punto (118) del CRR: la somma del Capitale di classe 1 e del Capitale di classe 2).

"**Funzione Proponente**": qualunque funzione della Banca proponga una Operazione.

"**Operazioni**" o "**Operazioni con Soggetti Collegati**": si intendono le Operazioni con Soggetti Collegati definite come tali ai sensi dell'articolo 5 della Procedura.

"**Operazioni di Maggiore Rilevanza**": si intendono le Operazioni con Soggetti Collegati individuate come tali ai sensi dell'articolo 5(A) della Procedura.

"**Operazioni di Minore Rilevanza**": si intendono le Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza individuate come tali ai sensi dell'articolo 5(B) della Procedura.

"**Operazioni Ordinarie**": si intendono le Operazioni individuate come tali ai sensi dell'articolo 7 della Procedura.

"**Operazioni di Importo Esiguo**": si intendono le Operazioni individuate come tali ai sensi dell'articolo 7 della Procedura.

"**Statuto**": lo Statuto di tempo in tempo vigente della Banca.

3. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA, ATTORI E VISIONE D'INSIEME

La presente Procedura si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: Identificazione dei Soggetti Collegati (cfr. paragrafo 2);

Fase 2: Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati (cfr. paragrafo 5);

Fase 3: Processo di delibera per le Operazioni con Soggetti Collegati (cfr. paragrafi 9, 10, 11 e 12);

Fase 4: Informativa sulle Operazioni con Soggetti Collegati fornita agli organi societari.

Gli attori citati nella presente Procedura sono le funzioni e gli organi coinvolti nel processo di gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati di seguito elencati riportando una sintetica descrizione del relativo ruolo e delle responsabilità:

- L'U.O. Compliance (Funzione referente Soggetti Collegati) procede all'identificazione dei Soggetti Collegati raccogliendo, attraverso le U.O. Legal & Corporate Affairs, Accounting & Balance Sheet e Global Risk Management, le informazioni ai fini dell'alimentazione di apposito archivio informatico dei Soggetti Collegati della Banca ("**Archivio S.C.**"); mantiene traccia delle Operazioni poste in essere dalla Banca, anche al fine di garantire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, e verifica nel continuo l'aderenza della Procedura all'evoluzione della normativa;
- L'U.O Legal & Corporate Affairs (Funzione supporto Soggetti Collegati) riceve tutta l'informativa predisposta dalle funzioni aziendali competenti per singola Operazione e la invia al Consigliere Indipendente; supporta la Funzione Proponente assieme alle U.O. Compliance e Global Risk Management, al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura, valutando la possibilità di applicare le regole di esenzione (previste al successivo paragrafo 7 della presente Procedura); fornisce, con frequenza annuale, al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente e al Collegio Sindacale una informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca;
- L'U.O. Global Risk Management valuta i rischi – inclusi quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati, controlla la coerenza dell'operatività con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- La Funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, inclusa la corretta

applicazione della presente Procedura, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca; riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; se necessario, propone revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- Le Funzioni Proponenti propongono l'Operazione con Soggetti Collegati, verificando la controparte di una transazione attraverso la consultazione dell'Archivio S.C., contattando l'U.O. Compliance e, in caso di Operazione con Soggetti Collegati, provvedono alla predisposizione della documentazione necessaria per la fase pre-deliberativa (prevista ai successivi paragrafi 9 e 10 della presente Procedura);
- L'Amministratore Delegato e Direttore Generale supporta la Funzione Proponente, il Consigliere Indipendente e l'intero Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura, valutando la possibilità di applicare le regole di esenzione (previste al successivo paragrafo 7 della presente Procedura); verifica il controvalore dell'Operazione, fornisce informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Consigliere Indipendente sulle Operazioni Ordinarie e di Importo Esiguo concluse, nonché informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro (previste al successivo paragrafo 12 della presente Procedura);
- Il Consigliere Indipendente viene informato tempestivamente delle Operazioni con Soggetti Collegati e fornisce un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni; in ipotesi di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consigliere Indipendente partecipa alla fase delle trattative e dell'istruttoria. Il Consigliere Indipendente svolge inoltre un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi nei confronti di Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- Il Consiglio di Amministrazione approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; ha la competenza esclusiva a deliberare in materia di Operazioni con Soggetti Collegati, secondo le modalità definite dalla presente Procedura, fatta salva la competenza dell'Assemblea ai sensi di legge o di Statuto. Il Consiglio di Amministrazione fornisce: (i) al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche; (ii) all'Assemblea una completa informativa annuale sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per le quali il Consigliere Indipendente abbia reso un parere negativo o formulato significative osservazioni;
- Il Collegio Sindacale fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione nel caso di superamento dei limiti quantitativi delle Attività di Rischio, fornisce, assieme al Consigliere Indipendente, parere motivato e vincolante al Consiglio di Amministrazione, quando quest'ultimo approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; sostituisce il Consigliere Indipendente quando quest'ultimo è controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata Operazione; fornisce parere preventivo sull'ammontare massimo di spese fissato dal Consiglio di Amministrazione per la consulenza di esperti indipendenti esterni a supporto del Consigliere Indipendente; fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo sull'Operazione di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo o condizionato all'esecuzione dell'Operazione del Consigliere Indipendente.

Tenuto conto dell'articolazione nonchè del ruolo e delle responsabilità di ciascuno degli attori sopra indicati, la visione d'insieme delle fasi della presente Procedura previste per la gestione delle Operazioni è riassumibile come segue.

La Funzione Proponente della Banca, con il supporto delle U.O. Legal & Corporate Affairs e Compliance, nonché dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale:

a) Verifica con riferimento a ciascuna Operazione in esame la sussistenza di un Soggetto Collegato tramite l'Archivio S.C.;

b) Determina, se possibile, il controvalore di ciascuna Operazione in esame, con il supporto dell'U.O. Accounting & Balance Sheet;

c) Valuta se il controvalore di ciascuna Operazione comporta il superamento dei limiti delle Attività di Rischio fissati per i Soggetti Collegati di cui al successivo articolo 6; qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle Attività di Rischio, questa non può essere conclusa;

d) Verifica se ciascuna Operazione in esame rientri in uno dei casi di esenzione, in particolare:
   - Verifica se l'Operazione in esame abbia le caratteristiche per essere considerata quale Operazione Ordinaria;
   - Verifica se il controvalore dell'Operazione qualifichi quest'ultima quale Operazione di Importo Esiguo;
   - Verifica se ciascuna Operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una delibera-quadro;

e) Qualora l'Operazione in esame non rientri in un caso di esenzione, ovvero sia stata accertata la sussistenza di operazioni omogenee e sufficientemente determinate o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superino le soglie di minore rilevanza, la Funzione Proponente della Banca:

   - Predispone e invia all'Amministratore Delegato e Direttore Generale specifica documentazione utile alla valutazione dell'Operazione;
   - Attende le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione, competente a deliberare l'Operazione per dare successivamente corso alla stessa.

Per ulteriori informazioni sull'iter di gestione delle Operazioni e sul ruolo e sulle responsabilità di ciascun attore, si rinvia agli Allegati della presente Procedura.

4. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

L'identificazione anagrafica dei Soggetti Collegati e l'aggiornamento degli stessi sono assicurati tramite la tenuta dell'Archivio S.C., gestito dall'U.O. Compliance, in cui sono censiti e ordinati i Soggetti Collegati, sulla base della documentazione a disposizione della Banca.

Ai fini della tenuta dell'Archivio S.C. e al fine di individuare i Soggetti Collegati, l'U.O. Compliance provvede a raccogliere per mezzo delle U.O. Legal & Corporate Affairs, Accounting & Balance Sheet e Global Risk Management, da tutte le Parti Correlate anche con riferimento ai Soggetti Connessi, le informazioni necessarie ai fini dell'alimentazione dell'Archivio S.C.. A tal fine deve essere ottenuta una dichiarazione in tema di Parti Correlate e Soggetti Connessi in cui la Parte Correlata segnala tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti che possono essere ricondotti nell'alveo dei Soggetti Collegati.

In proposito, si precisa che l'Archivio S.C. di SGSS S.p.A. è di fatto composto:

- Dalle evidenze fornite dalla Legal & Corporate Affairs;

- Dall'elenco delle società controllate dall'Impresa madre da quest'ultima mantenuto sull'apposito tool "STP – Pearl", al quale SGSS S.p.A. non ha accesso diretto, ma che può essere consultato ogniqualvolta sia necessario per verificare l'effettiva situazione di rapporto con Soggetto Collegato, mediante richiesta di verifica del nominativo/denominazione di quest'ultimo da rivolgere a mezzo e-mail al Responsabile CAO della Direzione SGSS dell'Impresa madre e/o al collaboratore di quest'ultimo avente accesso al suddetto tool.

Fermo quanto sopra indicato, l'Archivio S.C. è aggiornato con le informazioni ricevute dall'U.O. Compliance con cadenza almeno annuale, o con periodicità inferiore in caso di variazioni rilevanti, a seguito delle evidenze fornite:

- Dall'U.O. Legal & Corporate Affairs, che sulla base delle conoscenze ed evidenze in suo possesso, individua quelle Parti Correlate definite al precedente paragrafo 2 della presente Procedura;

- Dall'U.O. Accounting & Balance Sheet e/o dall'U.O. Global Risk Management che sulla base delle

conoscenze ed evidenze in suo possesso individua i Soggetti Connessi.

Ai fini di tutto quanto precede, è fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali, come definiti tra le Parti Correlate al precedente paragrafo 2, di comunicare all'U.O. Legal & Corporate Affairs, che a sua volta provvederà ad informare l'U.O. Compliance per l'alimentazione dell'Archivio S.C., con cadenza annuale le informazioni necessarie al fine di consentire la puntuale individuazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi.

È dovere di ogni Parte Correlata comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute, di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati ai sensi della presente Procedura.

5. IDENTIFICAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Sono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni compiute dalla Banca con i Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione se poste in essere con Soggetti Collegati.

La tabella seguente riepiloga l'operatività svolta alla data corrente da parte della Banca.

Categoria [1]	**Attività della Banca**
Core Services *	Custody (Global Custody e Local Custody) Depositary Fund Administration Local Transfer Agent/Paying Agent
Ancillary Services *	Foreign Exchange
Finanziamento e Impiego	Operazioni connesse all'erogazione di credito alla clientela (nelle forme, modalità e limiti previsti dalle disposizioni aziendali tempo per tempo vigenti) o operazioni infragruppo di impiego della liquidità
Operazioni strumentali all'attività bancaria	Operazioni di acquisto di beni e servizi (outsourcing, consulenze, marketing)
Operazioni non Ordinarie	Operazioni per definizione non ordinarie (acquisto vendita di attivi materiali e immateriali, acquisto vendita di rami di azienda, ecc.)

Le Operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in:

(A) **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: consistono in un'Operazione con Soggetto Collegato il cui controvalore, in rapporto ai Fondi propri, risulti superiore alla soglia del 5%. La soglia del 5% è calcolata sulla base del seguente indice:

(a) **Indice di rilevanza del controvalore**: individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i Fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

(i) Per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

(ii) Per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data

[1] Per quanto riguarda le attività ricomprese nell'ambito delle categorie Core Services e Ancillary Services rilevano ai fini della presente Procedura l'attivazione e la variazione delle condizioni economiche applicate alle operazioni/servizi prestati alla clientela.

dell'Operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;

(iii) Per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Per le Operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia del 5% è calcolata sulla base del seguente indice:

(b) **Indice di rilevanza dell'attivo**: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un'unica Operazione, è considerata ai fini del calcolo della predetta soglia del 5% il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato. Il superamento di tale soglia può essere anche determinato cumulando un insieme di Operazioni non ordinarie (ovviamente con lo stesso soggetto o con il suo gruppo economico) della stessa specie nell'arco di un anno;

(B) **Operazioni di Minore Rilevanza** le quali consistono in Operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di Maggiore Rilevanza e da quelle di Importo Esiguo, vale a dire quindi quelle superiori ad Euro 250.000 fino al 5% dei Fondi propri.

Nel caso in cui la Funzione Proponente l'Operazione rilevi dei dubbi riguardanti le corrette modalità di classificazione dell'Operazione stessa e le conseguenti modalità di delibera, in conformità a quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10 della presente Procedura, richiederà il supporto delle U.O. Compliance e Legal & Corporate Affairs al fine di gestire correttamente la specifica Operazione in conformità alla presente Procedura.

6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

La Banca può assumere Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti quantitativi stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Essi si applicano all'ammontare complessivo delle Attività di Rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti ad essa Connessi. In tal modo, il

conflitto di interessi viene identificato rispetto ai soggetti in grado di esercitare un'influenza sulla gestione (Parti Correlate) e viene poi quantificato avendo presenti le Attività di Rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (Soggetti Connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati ai Fondi propri individuali della Banca, in quanto non appartenente ad un gruppo, secondo la seguente tabella in cui sono illustrati i limiti prudenziali alle esposizioni che non devono superare determinate percentuali dei Fondi propri avuto riguardo a ciascuna tipologia di Soggetto Collegato.

<table>
<tr><th rowspan="5">LIMITI</th><th>Esponenti aziendali</th><th>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</th><th>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</th><th>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</th></tr>
<tr><td rowspan="4">5%</td><td colspan="3">Parti correlate non finanziarie</td></tr>
<tr><td>5%</td><td>7,5%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Altre parti correlate</td></tr>
<tr><td>7,5%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr>
</table>

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitti di interessi), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza.

Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Consigliere Indipendente e del Collegio Sindacale – i quali, a loro volta, si avvalgono del supporto dell'U.O Global Risk Management – approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate, a cura dell'U.O. Accounting & Balance Sheet del Dipartimento Finance, alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione fornisce informazioni su:

(i) L'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;

(ii) L'ammontare nominale e ponderato delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

7. ESENZIONI E DEROGHE

Sono escluse dalla nozione di Operazione con Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione di questa Procedura le seguenti Operazioni:

(i) Le Operazioni di Importo Esiguo da intendersi come Operazioni di controvalore non superiore a Euro 250.000;

(ii) Le Operazioni Ordinarie che sono da intendersi le Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca, effettuate a condizioni *standard* o di mercato.
Nel definire le Operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

riconducibilità all'ordinaria attività (ricorrenza), oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Tenuto conto del settore di attività in cui opera la Banca, le Operazioni Ordinarie si possono considerare concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, qualora:

- Siano applicate condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Soggetti non Collegati per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;

- Si basino su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; e/o

- Siano praticate a soggetti con cui la Banca è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; e/o

- Rispettino policy interne in tema di pricing dei servizi.

Sulla base dell'operatività svolta dalla Banca, in linea generale e fatta salva la necessità di svolgere una valutazione caso per caso, possono essere considerate Operazioni Ordinarie l'attivazione o la modifica delle condizioni previste per operazioni/servizi ricompresi nei seguenti ambiti:

- Core Services: Custody, Depositary Bank, Fund Administration, Local Transfer Agent/Paying Agent;

- Ancillary Services: Foreign Exchange;

- Finanziamento clienti.

Per le casistiche sopra indicate, la verifica circa la possibilità di considerare un'applicabileOperazione come "*ordinaria e conclusa a condizioni di mercato*" deve essere effettuata dalle U.O. Legal & Corporate Affairs e Compliance e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3 della presente Procedura.

La delibera di approvazione di ciascuna Operazione Ordinaria deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione. A tal fine, la Banca tiene conto della riconducibilità dell'Operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte e alla tempistica. Inoltre, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale deve fornire informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Consigliere Indipendente sulle Operazioni Ordinarie concluse. Se del caso, il Consigliere Indipendente, ricevute le informazioni trimestrali sulle Operazioni Ordinarie concluse, può fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale e al Collegio Sindacale al fine dell'adozione di eventuali misure correttive;

(iii) Le singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro, adottata in conformità al successivo paragrafo 12 della presente Procedura;

(iv) Le Operazioni effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario dalla Banca;

(v) Le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo, purché conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario;

(vi) Le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d), del CRR;

(vii) Le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca ha un investimento significativo, se la Banca è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione,

un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 del CRR.

8. CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Lo statuto della Banca prevede la nomina di due amministratori indipendenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 14 dello statuto medesimo. Poiché attualmente il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 6 amministratori, di cui due indipendenti, i medesimi, quindi, vengono investiti dei compiti che le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono, in materia, al comitato di amministratori indipendenti.

Nel caso in cui un Consigliere Indipendente sia controparte o qualificabile quale Soggetto Collegato in una determinata Operazione, questi è sostituito dall'altro Consigliere Indipendente.

9. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

9.1. Fase pre-deliberativa

In occasione di Operazioni di Minore Rilevanza, la Funzione Proponente l'Operazione e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, una volta verificato nell'Archivio S.C. che trattasi di Soggetto Collegato[2], inoltrano, per il tramite dell'U.O Legal & Corporate Affairs, al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Indipendente, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, oggetto di delibera, ivi compresi:

(i) La natura della correlazione;

(ii) Le modalità esecutive dell'Operazione;

(iii) Il tipo di Operazione;

(iv) I termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione;

(v) Il procedimento valutativo seguito;

(vi) La convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione;

(vii) Gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione;

(viii) Le condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni simili o analoghe;

(ix) L'impatto dell'Operazione sui Fondi propri.

La Funzione Proponente l'Operazione deve altresì predisporre idonea relazione contenente le informazioni di cui al precedente paragrafo, da trasmettere ai Consiglieri Indipendenti per le valutazioni di loro competenza.

I Consiglieri Indipendenti rappresentano le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione. Se del caso, i Consiglieri Indipendenti possono avvalersi per l'espletamento dei loro compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dall'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

I Consiglieri Indipendenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, con congruo anticipo e comunque almeno tre giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'Operazione, il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

[2] Qualsiasi entità appartenente al Gruppo Société Générale deve essere sempre considerata come Soggetto Collegato.

9.2. Fase deliberativa

Il Consiglio di Amministrazione riceve dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale un'adeguata e completa informativa sulle Operazioni, corredata dal parere preventivo e motivato, non vincolante, dei Consiglieri Indipendenti, e delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

(i) L'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;

(ii) Le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dai Consiglieri Indipendenti, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dai Consiglieri Indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, fornisce inoltre al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche.

Nel caso in cui i Consiglieri Indipendenti (ovvero il Consigliere Indipendente qualora, nell'Operazione, l'altro Consigliere Indipendente risulti Soggetto Collegato alla Banca) abbiano espresso un parere contrario o condizionato all'esecuzione dell'Operazione, tale Operazione viene singolarmente comunicata al Collegio Sindacale non appena deliberata.

10. REGOLE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

10.1. Fase pre-deliberativa

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, la Funzione Proponente l'Operazione e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, una volta verificato nell'Archivio S.C. che trattasi di Soggetto Collegato, inoltrano, per il tramite dell'U.O Legal & Corporate Affairs, al Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Indipendenti, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, oggetto di delibera, ivi compresi:

(i) La natura della correlazione;

(ii) Le modalità esecutive dell'Operazione;

(iii) Il tipo di Operazione;

(iv) I termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione;

(v) Il procedimento valutativo seguito;

(vi) La convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione;

(vii) Gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione;

(viii) Le condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni simili o analoghe;

(ix) L'impatto dell'Operazione sui Fondi propri.

La Funzione Proponente l'Operazione deve altresì predisporre idonea relazione contenente le informazioni di cui al precedente paragrafo, da trasmettere ai Consiglieri Indipendenti per le valutazioni di loro competenza.

I Consiglieri Indipendenti rappresentano le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione. Se del caso, i Consiglieri Indipendenti possono avvalersi per l'espletamento dei loro compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dall'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

I Consiglieri Indipendenti devono essere coinvolti nella fase della trattativa e dell'istruttoria, con facoltà dei medesimi di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

I Consiglieri Indipendenti, al termine dei lavori, predispongono il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni che sarà poi portato al Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri Indipendenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore Delegato e Direttore Generale con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'Operazione, il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

10.2. Fase deliberativa

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione riceve dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale un'adeguata e completa informativa sull'Operazione, corredata dal parere preventivo e motivato dei Consiglieri Indipendenti, in conformità al precedente sub-paragrafo 10.1, e delibera sull'Operazione di Maggiore Rilevanza in via esclusiva, salvo che l'Operazione sia oggetto della competenza assembleare ai sensi dello statuto o di legge, in merito a:

(i) L'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;

(ii) Le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione, o condizionato a rilievi formulati dai Consiglieri Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione richiede al Collegio Sindacale un parere preventivo sull'Operazione. Al Collegio Sindacale dovrà in tal caso essere garantito un termine non inferiore a cinque giorni per le valutazioni del caso e la formulazione del parere sull'Operazione. A tali fini, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale trasmetterà l'informativa prevista ai precedenti paragrafi, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi formulato anche dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà ugualmente deliberare favorevolmente sull'Operazione stessa. In tal caso la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per le quali essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni fornite dai Consiglieri Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione con il supporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, fornisce inoltre al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'Assemblea almeno annualmente una completa informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per le quali i Consiglieri Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso un parere negativo o formulato significative osservazioni**.**

11. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'Operazione è, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le regole procedurali, rispettivamente previste, ai paragrafi 9 e 10 si applicano, *mutatis mutandis*, anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

In caso di parere negativo espresso dai Consiglieri Indipendenti alla proposta di deliberazione, con riferimento a un'Operazione di Maggiore Rilevanza non è necessario il parere del Collegio Sindacale (salvo il caso in cui, nell'Operazione, i Consiglieri Indipendenti risultino Soggetti Collegati alla Banca), previsto al precedente articolo e l'Assemblea potrà comunque deliberare eventualmente in senso favorevole, nonostante il parere contrario dei Consiglieri Indipendenti.

12. LE DELIBERE-QUADRO

Categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con specifiche categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere-quadro approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) illustrate ai precedenti paragrafi 9 e 10.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Minore Rilevanza / Operazioni di Maggiore Rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate.

Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro sono soggette all'esenzione di cui al precedente paragrafo 7, punto (iii).

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni cui fanno riferimento. In particolare, esse riportano il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della Banca.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e a tale Operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

13. OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 136 TUB

Nei casi in cui sia posta in essere un'Operazione con una Parte Correlata che rientra anche nel campo di applicazione dell'art. 136 TUB ("Obbligazioni degli esponenti bancari") la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 TUB medesimo e deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza economica dell'Operazione per la Società, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

14. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOPO LA LORO APPROVAZIONE E ESECUZIONE

Qualora un'Operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello status di Soggetto Collegato cui è imputato il rapporto.

Ogni attività posta in essere dalla Banca deve essere sottoposta al preventivo esame dei Consiglieri Indipendenti e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI

Al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, l'U.O. Legal & Corporate Affairs fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Indipendente e al Collegio Sindacale un'informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca.

16. PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2013/36

L'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), prevede l'obbligo di documentare adeguatamente e mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate.

Ai fini degli adempimenti previsti dal presente paragrafo, si precisa che:

- Per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca;
- Per "parte correlata" si intende: a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione (familiare stretto); b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

Considerato che SGSS S.p.A. può attualmente fornire i propri servizi solo a clienti istituzionali e che l'attività creditizia della Banca è, ad oggi, esclusivamente accessoria ai "securities services" dalla stessa erogati, la fattispecie in esame è attualmente inapplicabile.

Nel caso in cui SGSS S.p.A., previa modifica della normativa interna che individua il perimetro di clienti serviti e la propria attività creditizia, erogasse prestiti ai membri dell'organo di gestione e/o alle loro parti correlate (come definite sopra), la Banca – per il tramite dell'U.O. Legal & Corporate Affairs – conserverà tutta la documentazione inerente all'operazione; in caso di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, l'U.O. Legal & Corporate Affairs metterà tempestivamente a disposizione di quest'ultima i dati e i documenti relativi a prestiti concessi ai soggetti di cui sopra.

17. CONTROLLI

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.

Ai fini di cui al precedente paragrafo:

- La Funzione di Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, inclusa la corretta applicazione della presente Procedura, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interessi, se necessario propone revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- L'U.O. Compliance verifica nel continuo l'aderenza della Procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad essa è affidato il compito di verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.
- L'U.O. Global Risk Management verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato e Direttore

Generale e al Consiglio di Amministrazione, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- I Consiglieri Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

18. DISPOSIZIONI FINALI

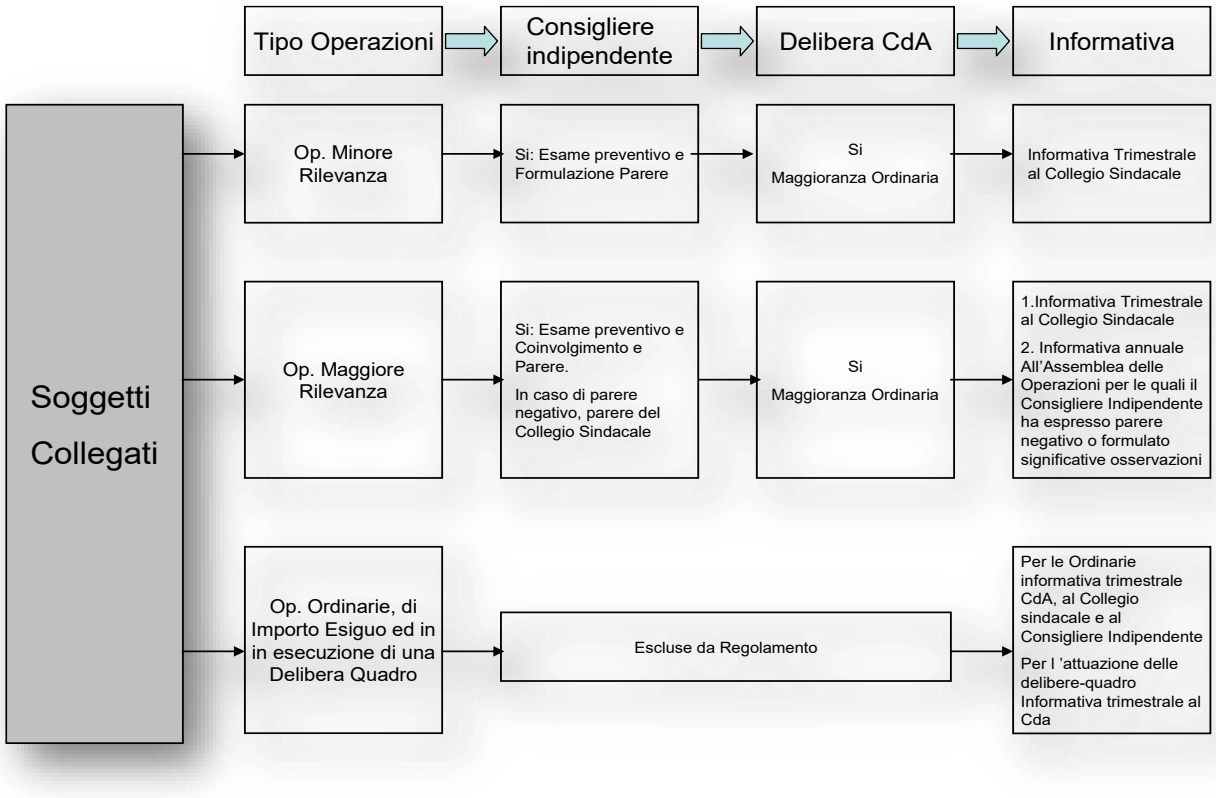
Le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto della presente Procedura, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale alla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Consigliere Indipendente.

19. ALLEGATI

19.1. Schema riepilogativo dell'iter di gestione delle Operazioni

Per maggior chiarezza espositiva, nel seguito è riportato uno schema che riepiloga l'iter di gestione delle Operazioni a seconda della tipologia di controparte e dell'entità delle Operazioni medesime.



Nota (1): Se la Parte Correlata è anche soggetto 136 TUB, la delibera del CdA deve essere all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Nota (2): I soci e gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (cfr. art. 53, comma 4, del TUB).

19.2. Tabella riepilogativa ruoli e responsabilità

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei ruoli e delle responsabilità, assegnate ai diversi organi e funzioni, nel processo di gestione delle Operazioni.

In caso di dubbi, si applicano le disposizioni di legge di volta in volta applicabili.

Ruoli e responsabilità, assegnate ai diversi organi e funzioni, nel processo di gestione delle Operazioni
Funzione Proponente
- Verifica la controparte di un'Operazione attraverso la consultazione dell'Archivio S.C.; - Predispone l'adeguata informativa e un'idonea relazione sui diversi profili dell'Operazione necessaria per la fase deliberativa; - Inoltra l'adeguata informativa e la relazione alle U.O. Compliance, Legal & Corporate Affairs e Global Risk Management per loro revisione; - Trasmette l'informativa e la relazione riviste dalle competenti funzioni all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e, previa approvazione dello stesso, viene definitivamente trasmessa, per il tramite dell'U.O. Legal & Corporate Affairs, al Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Indipendenti; - Determina, se possibile, con il supporto dell'U.O. Accounting & Balance Sheet, il controvalore di ciascuna Operazione in esame; - Verifica, con il supporto delle U.O. Legal & Corporate Affairs e Compliance, se ciascuna Operazione in esame rientri in uno dei casi di esenzione; - Qualora l'Operazione in esame non rientri in un caso di esenzione, ovvero sia stata accertata la sussistenza di operazioni omogenee e sufficientemente determinate o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente considerate superino le soglie di minore rilevanza, attende le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione una volta deliberata l'Operazione per dare successivamente corso alla stessa.
U.O. Compliance
- Gestisce l'Archivio S.C.; - Raccoglie, per mezzo delle U.O. Legal & Corporate Affairs, Accounting & Balance Sheet e Global Risk Management, da tutte le Parti Correlate, anche con riferimento ai Soggetti Connessi, le informazioni necessarie ai fini dell'alimentazione dell'Archivio S.C.; - Mantiene traccia delle Operazioni poste in essere dalla Banca anche al fine di supportare l'U.O. Legale & Corporate Affairs nella predisposizione dell'informativa in materia al Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Indipendenti e al Collegio Sindacale; - Verifica nel continuo l'aderenza della Procedura all'evoluzione della normativa; - Verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna; - Supporta la Funzione Proponente al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura; - Monitora il rischio di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

U.O. Legal & Corporate Affairs
- Riceve dalla Funzione Proponente e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale l'informativa predisposta per ogni singola Operazione da inviare al Consigliere Indipendente e al CdA; - Supporta la Funzione Proponente al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura; - Fornisce all'U.O. Compliance le informazioni di propria pertinenza necessarie per l'aggiornamento dell'Archivio S.C.; - Fornisce, con frequenza annuale, al Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Indipendenti e al Collegio Sindacale una informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla Banca.
U.O. Accounting & Balance Sheet
- Fornisce all'U.O. Compliance le informazioni di propria pertinenza necessarie per l'aggiornamento dell'Archivio S.C. - Segnala le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; - Supporta la Funzione Proponente nella determinazione del controvalore dell'Operazione.
U.O. Global Risk Management
- Valuta con il supporto delle U.O. Compliance e Legal & Corporate Affairs i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitti di interesse); - Verifica l'osservanza delle politiche interne; - Fornisce all'U.O. Compliance le informazioni di propria pertinenza necessarie per l'aggiornamento dell'Archivio S.C.; - Segnala **tempestivamente** eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; - Effettua un controllo di coerenza delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati da segnalare alla Banca d'Italia **con cadenza trimestrale**, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; - Riferisce **semestralmente** agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; - Valuta i rischi connessi al superamento dei limiti alle Attività di Rischio e riferisce al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, alla Funzione di Internal Audit e al Collegio Sindacale eventuali superamenti dei limiti; - Valuta se il controvalore di ciascuna Operazione comporti il superamento dei limiti dell'Attività di Rischio fissati per i Soggetti Collegati; - Supporta la Funzione Proponente al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura.
Funzione di Internal Audit
- Verifica l'osservanza delle politiche interne, inclusa la corretta applicazione della presente Procedura; - Segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; - Riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse; - Se necessario, propone revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio di tali rischi.
Consiglio di Amministrazione
- Ha la competenza esclusiva a deliberare in materia di Operazioni con Soggetti Collegati; - Fissa l'ammontare massimo delle spese per la consulenza di esperti indipendenti esterni; - Richiede al Collegio Sindacale un parere preventivo sull'Operazione in caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione, o condizionato a rilievi formulati dai Consiglieri Indipendenti (Operazioni di Maggiore Rilevanza); - Fornisce all'Assemblea una completa informativa annuale sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute per le quali il Consigliere Indipendente abbia reso un parere negativo o formulato significative osservazioni; - Fornisce al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle principali caratteristiche; - In caso di superamento dei limiti delle Attività di Rischio predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro;

- Approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; - Modifica e/o integra la presente Procedura.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Supporta, in caso di necessità, la Funzione Proponente per la verifica della controparte di un'Operazione attraverso la consultazione dell'Archivio S.C.; - Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi; - Supporta la Funzione Proponente, i Consiglieri Indipendenti e l'intero Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la corretta applicazione della Procedura, valutando la possibilità di applicare le regole di esenzione; - Verifica il controvalore dell'Operazione; - Trasmette al CdA l'adeguata informativa e la relazione, nel caso di parere negativo o condizionato a rilievi del Consigliere Indipendente (Operazioni di Maggiore Rilevanza); - Informa **trimestralmente** il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Consigliere Indipendente sulle Operazioni Ordinarie, o di Importo Esiguo, una volta concluse; - Informa **trimestralmente** il CdA sull'attuazione delle delibere-quadro.
Consigliere Indipendente
- Viene informato **tempestivamente** delle Operazioni con Soggetti Collegati (adeguata informativa e relazione); - Rappresenta le eventuali carenze sulla relazione della Funzione Proponente al CdA; - Redige parere preventivo e motivato, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni; - Trasmette con congruo anticipo il proprio parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; - Partecipa alle trattative (Operazioni di Maggiore Rilevanza).
Collegio Sindacale
- Fornisce parere al Consiglio di Amministrazione nel caso di superamento di limiti quantitativi prescritti per le Attività di Rischio; - Fornisce, assieme ai Consiglieri Indipendenti, parere motivato e vincolante al Consiglio di Amministrazione, quando quest'ultimo approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati; - Sostituisce i Consiglieri Indipendenti quando questi ultimi sono controparti o qualificabili quali Soggetti Collegati in una determinata Operazione; - Fornisce parere quando il CdA fissa l'ammontare massimo di spese per la consulenza di esperti indipendenti esterni; - Fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo sull'Operazione in caso di parere negativo all'esecuzione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, o condizionato a rilievi formulati dal Consigliere Indipendente; - Fornisce parere vincolante per le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura.
Assemblea
- Ha la competenza a deliberare su Operazioni nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

//////////////////////////////////